

Pubblicato il 02/10/2018

Sent. n. 5745/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5877 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Puca Michele e Morlando Maria, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Zenone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Riviera di Chiaia n.180;

contro

Comune di Sant'Antimo, non costituito in giudizio;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antimo Gaudino, con domicilio eletto in Napoli, via S.Lucia n. 81;

per l'annullamento

quanto al ricorso:a) dell'ordinanza di demolizione n. 50 (prot.18153) del 4 settembre 2009, notificata in data 7 settembre; b) dell'ordinanza di sospensione dei lavori n. 29 (prot. n. 14997) del 7 luglio 2009; e) dei verbali di constatazione n. 14/RG del 24 giugno e del 30 luglio 2009; d) del silenzio — rigetto serbato dall'Amministrazione Comunale in merito all'istanza di accesso ai documenti ricevuta dal Comune in data 18 settembre; e) nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente, con riserva di motivi aggiunti;

quanto ai motivi aggiunti: dell'ordinanza di sospensione dei lavori emessa dalla Regione Campania, Settore Provinciale del Genio Civile Napoli, con atto prot. 0593719/09 di cui alla nota n. 2009.0791885 del 16 settembre 2009; del silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di accertamento di conformità

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 17 luglio 2018 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Col ricorso introduttivo del presente giudizio i sigg. Michele Puca e Maria Morlando hanno impugnato il provvedimento n. 50 del 4 settembre 2009 con il quale il Comune di Sant'Antimo ha ordinato loro la demolizione delle opere abusive realizzate nell'immobile sito in Via degli Oleandri n. 49 e consistenti in una sopraelevazione, occupante una superficie di circa mq. 60, di un immobile oggetto di precedente sanatoria, e parallelamente, con atto incidentale, hanno anche impugnato il silenzio prestato dal Comune sull'istanza di accesso agli atti del procedimento.

Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90 è stato respinto con ordinanza collegiale n. 42 del 21 gennaio 2010.

Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di sospensione dei lavori emessa dalla Regione Campania, Settore Provinciale del Genio Civile Napoli, con atto prot. 0593719/09 di cui alla nota n. 2009.0791885 del 16 settembre 2009, motivato con l'omesso deposito al Genio civile del progetto esecutivo dei lavori.

Ha resistito ai motivi aggiunti la Regione Campania, depositando memoria difensiva e documenti.

Con ulteriori motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il silenzio formatosi sulla domanda di accertamento in conformità presentata in data 20 gennaio 2010 al Comune di S. Antimo ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001.

In data 6 maggio 2014 i ricorrenti hanno prodotto in giudizio copia dell'autorizzazione sismica in sanatoria, rilasciata nelle more del giudizio, n. 1278/AS/13 del 3 maggio 2013.

In data 6 luglio 2017, a seguito di avviso di perenzione ultraquinquennale, parte ricorrente ha depositato rituale dichiarazione di permanenza dell'interesse alla decisione ed alla udienza pubblica di smaltimento del 17 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso introduttivo, proposto avverso l'ordinanza di demolizione della sopraelevazione realizzata in difetto di titolo edilizio, è affidato a quattro motivi di censura con cui i ricorrenti, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili, deducono: i) l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento; ii) l'intervento contestato, per le sue caratteristiche tipologiche, costituisce pertinenza dell'edificio principale su cui insiste l'abuso, in quanto tale soggetta a semplice DIA, trattandosi di un manufatto destinato a fungere sia da sottotetto che da abitacolo destinato a contenere, nella parte chiusa, gli impianti tecnologici, idrici, termici e di ventilazione serventi l'immobile e, nella parte aperta, uno stenditoio, ovvero trattandosi, quanto meno, di volumi tecnici; iii) poiché il manufatto per cui è causa è stato realizzato al di sopra ed in ampliamento di una precedente veranda, che si trova così ad essere travolta dall'ordinanza di demolizione, il Comune avrebbe avuto un onere di motivazione rafforzata – nella specie non assolto – in relazione al lungo lasso di tempo decorso dalla commissione dell'abuso ed al protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione stessa, che hanno ingenerato in capo al privato una posizione di affidamento; iv) il silenzio serbato dal Comune sulla istanza di accesso documentale presentata dai ricorrenti contrasta con gli artt. 25 e ss della legge n. 241/90.

I motivi di censura sono tutti infondati.

Quanto al primo motivo, infatti, l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa ed i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto (ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. III, 5 giugno 2018, n. 3699; sez. II, 23 febbraio 2018, n. 1207; sez. VIII, 15 febbraio 2018, n. 1040).

Quanto al secondo motivo, come già osservato dalla Sezione (TAR Napoli, sez. II, 20 marzo 2014, n. 1613; 31 maggio 2018, n. 3607), in ambito edilizio la nozione di pertinenza ha un significato più circoscritto di quello civilistico, fondato non solo sulla mancanza di autonoma utilizzazione e di autonomo valore del manufatto, ma anche sulle ridotte dimensioni dello stesso, tali da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio od incidere sul carico urbanistico, caratteristiche queste la cui sussistenza deve essere peraltro dimostrata dall'interessato (cfr. C.d.S., sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4997). Nel caso in esame, tuttavia, l'opera si presenta di rilevanti dimensioni planovolumetriche (misurando in pianta 60 mq) e, pertanto, certamente in grado di aggravare il carico urbanistico, né i ricorrenti hanno offerto alcun serio indizio che la volumetria in questione, all'epoca ancora in fase di realizzazione, sarebbe destinata a locali tecnici e a stenditoio, a tanto non potendo di certo bastare il

corredo fotografico del ricorso in cui figurano, all'interno del cantiere, delle unità esterne di condizionatori e alcuni panni stesi.

Quanto al terzo motivo, è sufficiente rammentare che, come definitivamente chiarito dalla più autorevole giurisprudenza (C.d.S., Ad. Plen. n. 9 del 2017), il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.

Il quarto motivo, infine, è stato già esaminato e respinto con l'ordinanza collegiale n. 42 del 21 gennaio 2010 rilevando che «in relazione alla natura del provvedimento impugnato, con il quale viene contestato ai ricorrenti un'attività edilizia abusiva, accertata con il ... verbale di constatazione n. 14/RG del 24 giugno 2009 del Comando dei VV.UU, non emerge l'esistenza di altri atti del procedimento che debbano necessariamente essere portati a conoscenza dei ricorrenti per la tutela delle loro ragioni».

Per questa ragione il ricorso deve essere respinto.

2. – I primi motivi aggiunti sono improcedibili, in ragione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria n. 1278/AS/13 del 3 maggio 2013.

3. – Coi secondi motivi aggiunti i ricorrenti censurano il silenzio formatosi sulla domanda di accertamento in conformità presentata in data 20 gennaio 2010.

In particolare i ricorrenti deducono, col primo motivo di censura, la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato; col secondo motivo la violazione dell'art. 36 del DPR n. 380/01 e l'eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in quanto l'immobile sarebbe conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione che a quello della presentazione della domanda di sanatoria; col terzo motivo l'invalidità derivata per i vizi già prospettati col ricorso introduttivo, espressamente riproposti.

Le censure non hanno pregio.

Per consolidato orientamento interpretativo (ex ceteris, cfr. C.d.S., sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3417), ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/01 il silenzio serbato dall'amministrazione sulla domanda di accertamento di conformità oltre il termine di sessanta giorni ha natura di silenzio-significativo, tipizzato per legge come diniego tacito, sicché il relativo procedimento viene a concludersi con la formazione, a tutti gli effetti, di un atto negativo tacito.

Contro questo atto la parte ha l'onere di agire tempestivamente in giudizio affinché sia dimostrata la natura solo formale e non sostanziale dell'abuso a fronte di una presunzione relativa di non conformità urbanistico-edilizia dei lavori realizzati senza titolo (ex ceteris, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 6 marzo 2014, n. 1357).

Senonché, i ricorrenti non hanno in alcun modo argomentato, e tanto meno provato, la loro affermazione della doppia conformità ai sensi dell'art. 36 cit. del manufatto abusivo, fatta nel secondo motivo di censura in termini generici e puramente assertivi.

Quanto alle censure riproposte in via di illegittimità derivata, esse vanno parimenti respinte, trattandosi di censure già più sopra esaminate e ritenute infondate.

Segue da ciò il complessivo rigetto dei secondi motivi aggiunti.

4. – Nulla va disposto per le spese processuali, non essendo costituita l'amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe (n. 5877/09), respinge il ricorso ed i secondi motivi aggiunti e dichiara improcedibili i primi motivi aggiunti.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE

Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO